



Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale 18 per i Lavori pubblici e la Protezione Civile

- in caso di documento emanato in formato CARTACEO -  
questo spazio viene utilizzato per l'apposizione dell'etichetta di protocollo
- in caso di documento emanato in formato DIGITALE -  
il numero di registrazione di protocollo, se non è presente nei margini di questo foglio, può essere rilevato:  
(per i destinatari che non appartengono all'Amministrazione regionale) nel testo della pec ricevuta  
(per i destinatari che appartengono all'Amministrazione regionale)  
nel protocollo web, da cui il presente documento può essere scaricato, nonché – se è stato ricevuto in una casella email o pec, – nel testo della pec ricevuta

La presente circolare viene pubblicata:

- sul portale regionale della sismica al link <https://portalesismica.regione.campania.it/pagecol/circolari>
- sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione "amministrazione trasparente", al link <http://www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/atti-generalis12g> (selezionare "DG Lavori pubblici e Protezione Civile")

Alle Unità Operative Dirigenziali del Genio Civile, presidio di protezione civile:

- (501803) Avellino
- (501804) Benevento
- (501805) Caserta
- (501806) Napoli
- (501807) Salerno
- (501808) Ariano Irpino

ai Comuni presenti sul territorio regionale – in quanto titolari di funzioni in materia di difesa dal rischio sismico ex L.R.9/83 s.m.i. e anche ai fini dell'art.18, co.1, del Reg. reg.le 4/2010 s.m.i. (in visione tra gli atti di cui è disposta la pubblicazione ex art.12, co.1, del D.Lgs.33/2013)

al R.U.P. e al D.E.C. di S.I.smi.C.A - "Servizio di Attivazione, Gestione, Hosting e Manutenzione del Portale Regionale del Sistema Informativo della sismica in Regione Campania" – per le modifiche a farsi sul sistema informativo [roberta.santaniello@regione.campania.it](mailto:roberta.santaniello@regione.campania.it)

p.c. all' Avvocatura Regionale – in riferimento alla richiesta di parere prot.287553 del 05/06/2023

agli Ordini e Collegi Prof.li Tecnici presenti sul territorio regionale (in visione tra gli atti di cui è disposta la pubblicazione ex art.12, co.1, del D.Lgs.33/2013 – come comunicato con Circolare n°2 prot.99103 del 22/02/2022)

alla Redazione del sito web istituzionale (per la pubblicazione ai sensi dell'art.12, co.1, del D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.) [redazione.portale@regione.campania.it](mailto:redazione.portale@regione.campania.it)

**Circolare n° 10 - OBBLIGHI DI DEPOSITO E AUTORIZZAZIONE PER LAVORI PUBBLICI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL "DECRETO SEMPLIFICAZIONI" (D.L.76/2020) E DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS.36/2023).**

Si illustrano nel seguito le innovazioni normative statali, più recentemente introdotte nell'ordinamento per semplificare gli adempimenti delle stazioni appaltanti, che impattano con gli obblighi di deposito e autorizzazione dei lavori pubblici – obblighi che, in Campania, sono disciplinati dalle disposizioni di cui alla L.R.9/1983 e al Reg. Reg.le n.4/2010 e ss.mm.ii.

La presente circolare viene emanata nelle more del parere che l'Avvocatura Regionale vorrà esprimere sull'argomento (in esito alla richiesta indicata in epigrafe) e, conseguentemente, potrà essere successivamente aggiornata tenendo conto di esso.

## 1. IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Il 1° aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice, emanato con decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36<sup>1</sup>.

Tra le sue disposizioni, che hanno acquistato **efficacia il 1° luglio 2023**<sup>2</sup>, di particolare interesse per gli Uffici del Genio Civile sono quelle attinenti agli effetti della verifica della progettazione.

La verifica della progettazione, come è noto (si veda l'art.42, co.1 e 3, del D.Lgs.36/2023), deve essere condotta dalla stazione appaltante (o ente concedente) per appurare «*la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente*» nonché «*alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti*»; essa – i cui esiti vanno formalizzati nell'atto di validazione del progetto – va conclusa, di regola, prima dell'avvio della fase di affidamento, oppure (in caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato) prima dell'inizio dei lavori.

Il nuovo Codice ha stabilito (all'art.42, co.3) che «*la verifica ... , se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*».

Tali disposizioni si applicano, come detto, a partire dal 1° luglio 2023, salvo che per i «*procedimenti in corso*», per i quali «*le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi*». «*A tal fine, per procedimenti in corso si intendono*<sup>3</sup>:

a) *le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia [1° luglio 2023];*

b) *in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; ...»*

## 2. IL “DECRETO SEMPLIFICAZIONI”

Una simile disciplina era già stata introdotta, per i **lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato**, dal c.d. “decreto semplificazioni” – decreto legge 16 luglio 2020, n.76<sup>4</sup>.

L'art.5, co.2-ter, del D.L.136/2004, introdotto dal “decreto semplificazioni”, prevede infatti:

«*2-ter. [1° periodo] Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli*

---

<sup>1</sup> Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (pubblicato su G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12)

<sup>2</sup> si legga l'art.229, comma 2

<sup>3</sup> è riportato lo stralcio di interesse dell'art.226, comma 2, del D.Lgs.36/2023

<sup>4</sup> Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali, successivamente convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120 (pubblicato su G.U. n. 228 del 14 settembre 2020).

Di tale decreto legge interessa, in particolare, l'art.10 (Semplificazioni e altre misure in materia edilizia), il cui comma 7-bis ha, tra l'altro, introdotto il comma 2-ter nell'art.5 del D.L. 28 maggio 2004, n.136.

*sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2014.*

*[2° periodo] L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*

*[3° periodo] I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati ai soli fini informativi, con modalita' telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.*

*[4° periodo] Con la stessa modalita' e per le medesime finalita' di cui al terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonche' agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*».

Al riguardo, conviene subito osservare che sicuramente rientrano nell'ambito di applicazione di tale norma:

- i lavori finanziati esclusivamente dal PNC<sup>5</sup> (in quanto trattasi di fondi a carico del bilancio dello Stato)
- i lavori finanziati dal PNRR<sup>6</sup> (con eventuale cofinanziamento del PNC) i quali, se anche non dovessero essere ritenuti "statali" i fondi provenienti – per effetto della programmazione statale – dalla Comunità Europea, di certo risultano di *interesse statale* per essere stati inclusi nello stesso PNRR.

---

**Alla luce di tali disposizioni normative, gli Uffici del Genio Civile non possono, né devono più accettare denunce dei lavori provenienti da stazioni appaltanti (o enti concedenti), con l'unica eccezione che questi dichiarino:**

- I. che non sono lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato**

e inoltre:

- II. che si tratta di procedimenti in corso ai sensi dell'art.226, co.2, del D.Lgs.36/2023** (procedimenti per i quali le disposizioni di cui al D.Lgs.50/2016 continuano ad applicarsi).

**Inoltre, qualora dovesse emergere che stazioni appaltanti (o enti concedenti) hanno presentato denunce di lavori non dovute (secondo quanto sopra specificato):**

- **le relative denunce dovranno essere considerate irricevibili**
- **i provvedimenti eventualmente rilasciati dovranno essere annullati**

---

<sup>5</sup> Piano Nazionale Complementare istituito con D.L. n. 59 del 6 maggio 2021. Il D.L. individua 30 interventi, suddivisi in 24 programmi del Piano, finanziati esclusivamente dal PNC, e dunque a carico del bilancio dello Stato e 6 programmi cofinanziati con il PNRR, ossia già previsti nel PNRR e per i quali il PNC prevede risorse aggiuntive

<sup>6</sup> Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

- **i contributi eventualmente versati ai sensi dell'art.2, co.8, della L.R.9/83 s.m.i. dovranno – su richiesta – essere rimborsati**
- **nel loro interesse (in quanto inadempienti) le stazioni appaltanti (o enti concedenti) dovranno premurarsi di effettuare il deposito all'AINOP prescritto dall'art.42, co.3, del D.Lgs.36/2023 ovvero dall'art.5, co.2-ter, del D.L.136/2004 s.m.i.**

---

A fronte delle innovazioni normative segnalate, che indubbiamente ridurranno sia il numero delle denunce dei lavori a farsi, presso gli Uffici del Genio Civile, ai sensi dell'art.2 della L.R..9/1983 s.m.i., sia il numero dei correlati provvedimenti autorizzativi, si ritiene utile soffermarsi anche sugli ulteriori adempimenti prescritti, dalle norme di settore<sup>7</sup>, in relazione al processo costruttivo delle opere sottoposte al nuovo Codice dei Contratti pubblici o al “decreto semplificazioni”.

---

#### DEPOSITO DI VARIANTI SOSTANZIALI

---

Nel caso dei *lavori sottoposti al “decreto semplificazione”* (lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato), è espressamente previsto<sup>8</sup> che le varianti sostanziali siano anch'esse depositate presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche – AINOP, al pari del progetto corredato dalla verifica; e anche per esse non è prescritto alcun provvedimento autorizzativo.

Nel caso dei *lavori sottoposti al nuovo Codice dei Contratti pubblici* (e che non riguardino “procedimenti in corso”) la norma non specifica nulla in proposito e pertanto, ricorrendo ai principi generali del diritto amministrativo<sup>9</sup> e considerando, inoltre, che risulterebbe invero irragionevole se, per le opere sottoposte al nuovo Codice dei Contratti pubblici, dalla mancanza di una disciplina espressa si dovesse dedurre che per tali opere viga un regime diverso da quelle del “decreto semplificazione”, si ritiene che anche per tali lavori le stazioni appaltanti debbano seguire le stesse modalità.

In conclusione, **in entrambi i casi gli Uffici del Genio Civile non possono, né devono più accettare denunce dei lavori in variante sostanziale.**

---

<sup>7</sup> Si fa riferimento in particolare:

(per le NORME STATALI) ai capi I, II e IV della parte II del **D.P.R.380/01** (*Testo Unico dell'Edilizia – TUE*) ovvero, per le opere non rientranti nel campo di applicazione del TUE, alle **leggi nn.i 1086/71** (*Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica*) e **64/74** (*Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche*) e ss.mm.ii.; per semplicità, nel presente documento si fa riferimento alle sole disposizioni del TUE, intendendo implicitamente richiamate – nel caso di applicabilità delle leggi 1086/71 e 64/74 – le corrispondenti disposizioni;

(per le NORME REGIONALI) alla **L.R.9/1983** e al **Reg. Reg.le n.4/2010** e ss.mm.ii.

<sup>8</sup> dall'art.5, co.2-ter, 4° periodo (prima parte) del D.L.136/2004

<sup>9</sup> ci si riferisce, in particolare, al principio secondo il quale – in mancanza di specifica disposizione – qualunque atto destinato ad incidere sugli effetti di un provvedimento già rilasciato deve seguire la stessa modalità procedimentale che ha condotto al primo provvedimento

---

## CONTROLLI SULLA REALIZZAZIONE

---

Fermo restando che la vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche spetta, in linea generale, a tutti i soggetti indicati nell'art.103 del D.P.R.380/01 (TUE) oltre che al collaudatore in corso d'opera<sup>10</sup>, dal combinato disposto dell'art.5, co.4 e dell'art.4, co.1, lett.a), b) della L.R.9/1983, nonché degli artt.6, 7 e 8 del Reg. Reg.le 4/2010<sup>11</sup> discende che **il controllo sulla realizzazione – sia delle opere sottoposte al nuovo Codice dei Contratti pubblici, sia di quelle sottoposte al “decreto semplificazione” – non spetta al Genio Civile** (il quale resta competente solo per le opere c.d. “strategiche” o “rilevanti” per le quali abbia rilasciato autorizzazione sismica) **bensì, in via residuale<sup>12</sup>, al Comune** che, d'altra parte, è già ordinariamente tenuto ad effettuare i controlli previsti dall'art.5, comma 3, lettere a), b), della L.R.9/1983 nell'ambito della propria specifica competenza di vigilanza sull'attività edilizia che si svolge nel territorio comunale.

---

## ADEMPIMENTI IN CASO DI VIOLAZIONI

---

**In entrambi i casi (lavori sottoposti al “decreto semplificazione” o al nuovo Codice dei Contratti pubblici) le violazioni delle norme tecniche vanno immediatamente denunciate all'Autorità giudiziaria e all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, che procede ai sensi degli articoli 96 e 97 del D.P.R.380/01.** A tal fine, potrà rendersi necessaria, tra l'altro, la consultazione (da parte dell'Ufficio del Genio Civile) del progetto validato e depositato presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche – AINOP del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si precisa, inoltre, che stante il disposto dell'art.42, co.3, del D.Lgs.36/2023, l'Ufficio del Genio Civile non dovrà richiedere, all'ente trasgressore, alcuna “denuncia in sanatoria”.

---

## DEPOSITO DI R.S.U. E COLLAUDO

---

**Nel caso dei lavori sottoposti al “decreto semplificazione” è espressamente previsto<sup>13</sup> che le relazioni a strutture ultimate (R.S.U.) e gli atti di Collaudo siano entrambi depositati presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), al pari del progetto corredato dalla verifica; e anche per essi non è prescritto alcun provvedimento autorizzativo.**

Invece, la disposizione introdotta dall'art.42, co.3, del D.Lgs.36/2023 non interviene, direttamente, sugli adempimenti attinenti al deposito della R.S.U. e del Collaudo, che ad un primo esame sembrerebbe pertanto tuttora dovuto, presumibilmente presso lo stesso Ufficio che in precedenza era tenuto a ricevere la denuncia dei lavori (Genio Civile o Comune eventualmente destinatario di trasferimento di attività e funzioni ai sensi dell'art.4-bis della L.R.9/1983).

Ciò, tuttavia, contrasta con la disciplina – tuttora vigente – di cui all'ultimo comma dell'art.6 e dell'art.7 della L.1086/71, che esonera da tali adempimenti i soggetti, ivi indicati, che (analogamente alle stazioni appaltanti sottoposte all'art.42, co.3, del D.Lgs.36/2023) sono esonerati dall'obbligo di

---

<sup>10</sup> ai sensi dell'art.6, comma 1, della L.R.9/1983

<sup>11</sup> dalle segnalate disposizioni discende che sono di competenza del Genio Civile esclusivamente i controlli sulla realizzazione (da espletare a campione nella misura del 30%) riferiti a opere per le quali lo stesso Ufficio abbia emesso l'autorizzazione sismica

<sup>12</sup> ai sensi dell'art.5, comma 3, lettera c), della L.R.9/1983

<sup>13</sup> dall'art.5, co.2-ter, 4° periodo (seconda parte) del D.L.136/2004

denuncia dei lavori ai sensi dell'art.4, u.c., della stessa L.1086/71; inoltre, anche per le R.S.U. e i Collaudi valgono le considerazioni fatte a proposito del deposito di varianti sostanziali.

Per tali ragioni, e salvo diverso avviso dell'Avvocatura Regionale, si ritiene che anche per i ***lavori sottoposti al nuovo Codice dei Contratti pubblici*** le stazioni appaltanti debbano seguire le stesse modalità che valgono per i lavori sottoposti al “decreto semplificazione”

In conclusione, **in entrambi i casi gli Uffici del Genio Civile non possono, né devono più accettare depositi di relazioni a strutture ultimate (R.S.U.) né di atti di Collaudo.**

Il Dirigente  
dello Staff 501891  
*Ing. Sergio Caiazzo*

Il Direttore Generale  
*Geol. Italo Giulivo*